

Euro 87.090.410,34 per contributi ed assegni straordinari oltre l'esercizio successivo).

Fatti salienti successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Con Decreto Ministeriale n. 122 del 10 aprile 2012 (all. 17), il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha provveduto ad integrare la composizione del Comitato amministratore del Fondo sostituendo il componente Elio Minerva, dimissionario, con il componente Stefano Savino.


Secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento del Comitato Amministratore del Fondo lo stesso Comitato, con propria delibera n. 1 del 30 maggio 2012 (all. 18) ha provveduto a nominare quale nuovo Presidente il dott. Stefano Savino, Responsabile Relazioni Industriali e Gestione del Personale della Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di Ferrovie dello Stato Italiane, in sostituzione del dott. Claudio Guaitoli (all. 19), dimissionario dall'incarico.

L'INPS, con nota del 1° marzo 2012 (all. 20), ha comunicato di aver proceduto alla revisione annuale del costo di liquidazione del singolo assegno straordinario, così come disposto dall'art. 9, comma 2 della convenzione INPS/Gruppo Ferrovie dello Stato per l'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo per il perseguimento di politiche attive al sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS, rideterminandolo in € 292,45 sulla base delle risultanze analitiche del 2011, rispetto al costo definito in Convenzione pari ad € 277,06.

In data 12 marzo 2012 Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., per conto delle Società del Gruppo FS destinatarie delle prestazioni, ha disposto il pagamento dei costi di gestione a carico del Fondo richiesti dall'INPS per un importo pari ad € 694.861,20 (all. 21). L'importo è stato successivamente corretto dall'Istituto in € 684.625,45 a seguito di formale istanza di revisione presentata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. (all. 22).


Distinti saluti

Il Presidente



**Comitato Amministratore
Fondo per il perseguimento di politiche attive
a sostegno del reddito e dell'occupazione
delle Società del Gruppo FS**

istituito ex Legge 27 dicembre 1997, n. 449
c/o INPS
Via Ciro il Grande, 21
00144 ROMA



→ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti terrestri
e il trasporto intermodale
Direzione generale del trasporto ferroviario
Via Caraci, 36
00157 ROMA

e p.c Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
D.G. Ammortizzatori Sociali
Via Fornovo, 8
00192 ROMA

RACCOMANDATA A.R.


Oggetto: Trasmissione deliberazioni.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 59, comma 6, L. 27 dicembre 1997, n. 449, copia conforme all'originale delle deliberazioni n. 103 e n. 104, assunte da codesto Comitato nella seduta del 23 maggio 2011, così come di seguito indicate:

- del n. 103 Bilancio consuntivo per l'anno 2010;
- del n. 104 Relazione sull'attuazione delle disposizione dell'art. 59, comma 6, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e sull'attività svolta dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione delle Società del Gruppo F.S. - Anno 2010.



Il Presidente
Claudio Guaitoli



**FONDO PER IL PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A
SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS**

DELIBERAZIONE N. 4

Oggetto: Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS.

**IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER IL
PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL
REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE
SOCIETA' DEL GRUPPO FS**

Seduta del 17 dicembre 2010


- **Visto** il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia del 27 novembre 1997, n. 477, concernente il "Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni";
- **Visto** l'art. 59, co. 6, 2° parte, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- **Visto** l'accordo del 21 maggio 1998, fra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le organizzazioni sindacali stipulanti, avente per oggetto l'istituzione di un Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. nonché l'accordo "di procedura" concluso in pari data fra le parti suindicate;


RP

- **Visto** l'accordo, sottoscritto in data 17 novembre 1998, sulla costituzione e sulla disciplina dell'attività e del funzionamento degli Organi del Fondo a gestione bilaterale di cui al comma 6 dell'art. 59 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- **Visto** il D.M.28 aprile 1999 n. 55-T con il quale è stato costituito il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;
- **Visto** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 e successive modificazioni con cui è stato nominato il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del gruppo FS;
- **Vista** la Convenzione stipulata tra INPS e Gruppo FS in data 25 giugno 2010, con la quale vengono disciplinati i rapporti relativi alla gestione del Fondo;
- **Vista** la proposta del Presidente in ordine al Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;

DELIBERA

di approvare il Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS secondo l'allegato documento che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il Segretario
(Marco Fiorentini)


Il Presidente
(Claudio Guaitoli)




REGOLAMENTO PER LE RIUNIONI DEL

COMITATO AMMINISTRATORE

**del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e
dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS**

HA

PAGINA BIANCA

TITOLO I NORME PRELIMINARI

Art. 1 *Fonti normative*

1. Il presente regolamento è redatto sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 59, comma 6, II parte, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449; nel D.M. 27 novembre 1997, n. 477; nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 e successive modificazioni e nella Convenzione tra INPS e Gruppo Ferrovie dello Stato per l'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS, sottoscritta il 25 giugno 2010.

Art. 2 *Composizione Comitato amministratore*

1. Il Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS (da ora in poi Fondo) è gestito dal Comitato amministratore.
2. Il Comitato amministratore (da ora in poi Comitato) è composto da dodici esperti, designati pariteticamente dalle Società, d'intesa con Federtrasporto/Agens, e da ciascuna delle Organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo di regolamentazione del Fondo, individuati in ragione della loro competenza professionale, nominati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. La durata in carica dei componenti del Comitato è di due anni dalla data di insediamento del Comitato stesso. La nomina non può essere effettuata per più di due volte consecutive. Alla scadenza, i componenti rimangono in carica fino alle nuove designazioni.
4. Nel caso in cui uno o più componenti il Comitato, durante il mandato, cessino dall'incarico, per qualunque causale, si provvederà alla loro sostituzione, secondo le modalità sopra previste. Il sostituto rimane in carica sino al termine della consiliatura.

Articolo 3 *Insedimento ed elezione del presidente*

1. La riunione di insediamento del Comitato viene convocata dal componente più anziano di età fra quelli designati dal Decreto Ministeriale di nomina.
2. Nella riunione di insediamento, presieduta dal componente più anziano di età, il Comitato procede all'elezione del presidente con votazione a scrutinio segreto.
3. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso, a rotazione tra i propri componenti di parte aziendale e di parte sindacale. È eletto presidente del Comitato il componente che raggiunge almeno i due terzi dei voti dei componenti. Ove necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non venga raggiunta tale maggioranza, eventualmente anche nella stessa riunione.



Qualora il presidente non sia stato ancora eletto dopo tre riunioni, deve esserne data informazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente alla nomina del Comitato, trasmettendo copia dei verbali delle riunioni stesse, e inviando per conoscenza un'informativa anche al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

4. Nella riunione di insediamento il Comitato può eleggere anche un vice presidente con le stesse modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. Il processo verbale della riunione di insediamento è sottoscritto dal componente anziano che ha esercitato le funzioni di presidente e dal segretario del Comitato. Il processo verbale della riunione di insediamento del Comitato va trasmesso in copia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per conoscenza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 4

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

Il Comitato Amministratore deve:

- a) eleggere il Presidente alternativamente, tra i componenti del Comitato designati in rappresentanza delle imprese ed i componenti designati in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali;
- b) predisporre il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo annuale di gestione corredato da una relazione, e deliberare sui bilanci medesimi, nonché sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- c) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti, ordinari e straordinari e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dall'allegato C - d'ora in poi "Regolamento di funzionamento del Fondo"- all'Accordo del 15 maggio 2009 tra il Gruppo Ferrovie dello Stato e le Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria stipulanti, con i quali è stato integrato e modificato l'Accordo del 21 maggio 1998 istitutivo del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;
- d) deliberare eventuali revoche e/o sospensioni delle prestazioni nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 12 del Regolamento di funzionamento del Fondo;
- e) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
- f) verificare annualmente l'andamento finanziario del Fondo;
- g) deliberare, sulla base delle intese raggiunte tra le parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del Regolamento di funzionamento del Fondo, nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'art. 7, comma 3, del medesimo Regolamento;
- h) deliberare le sospensioni delle contribuzioni ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento di funzionamento del Fondo;
- i) proporre alle parti istitutive stipulanti l'Accordo di cui al Regolamento di funzionamento del Fondo modifiche dell'aliquota contributiva ordinaria prevista all'articolo 7, comma 1, lett. a), del medesimo Regolamento, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle prestazioni;
- j) decidere su ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- k) formulare, più in generale, proposte alle parti stipulanti in materia di contributi,

interventi e trattamenti;

- l) *assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi, regolamenti, accordi o contratto collettivo nazionale di lavoro.*

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per mezzo della Direzione generale del trasporto ferroviario, vigila sull'operato del Comitato Amministratore del Fondo, che a riguardo predispone apposita informativa da trasmettere, annualmente, per conoscenza anche al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Articolo 5

Il presidente del comitato

1. Le riunioni del Comitato, successive a quella di insediamento, sono convocate e presiedute dal presidente. In caso di assenza del presidente le riunioni sono presiedute dal componente più anziano di età.
2. Il presidente predispone l'ordine del giorno della riunione, assicura l'istruttoria dei relativi argomenti, accerta la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione, partecipa le eventuali comunicazioni, regola e riassume la discussione, pone in votazione le proposte di deliberazione e ne comunica l'esito, dichiara sciolta la riunione al termine dei lavori.
Il presidente trasmette a chi di interesse le deliberazioni assunte.
3. Nella predisposizione dell'ordine del giorno il presidente tiene conto anche degli argomenti indicati dai singoli componenti il Comitato.
4. Qualora un terzo dei componenti facciano motivata richiesta scritta per la trattazione di specifici argomenti, da indicare nella richiesta medesima, il presidente è tenuto a convocare il comitato entro 15 giorni.

Articolo 6

Mancata partecipazione dei componenti

1. I componenti che non possano partecipare ad una riunione sono tenuti a darne preventiva comunicazione, per le vie brevi, alla segreteria del Comitato almeno quarantotto ore prima della riunione stessa, salvo casi di forza maggiore. Alla predetta comunicazione dovrà seguire apposita segnalazione scritta al presidente dei motivi che impediscano la loro partecipazione alla riunione.
2. All'inizio di ogni riunione il presidente dà comunicazione delle assenze giustificate, con relativa indicazione nel processo verbale della riunione medesima.
3. Qualora un componente non partecipi alle riunioni per più di tre volte consecutive senza giustificato motivo, il presidente è tenuto ad attivare la procedura per la dichiarazione di decadenza, iscrivendo l'argomento all'ordine del giorno della prima riunione utile per la formulazione da parte del Comitato della proposta per dichiararne la decadenza da inoltrare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente alla nomina dei componenti e per conoscenza al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Articolo 7***Dimissioni***

1. Le dimissioni dal Comitato debbono essere rassegnate con atto scritto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e contemporaneamente comunicate al presidente del Comitato medesimo.
2. Le dimissioni diventano operanti soltanto dalla data del decreto di nomina del sostituto.
3. Le dimissioni possono essere revocate, con le stesse forme indicate al precedente comma 1, a condizione che non sia già stato nominato il sostituto.

Articolo 8***Il segretario del comitato***

1. Il segretario, nominato, su proposta del Presidente, dal Comitato con apposita deliberazione nella prima riunione utile, partecipa alle riunioni del Comitato con funzioni di verbalizzazione e svolge tutti gli atti necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle riunioni stesse. La delibera è assunta a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti con voto palese.
2. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte a cura dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ai sensi della Convenzione INPS-Gruppo FS per l'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo, siglata il 25 giugno 2010.
3. Il segretario del Comitato, coadiuvato dal supporto di segreteria dell'INPS, esercita le sue funzioni in diretta collaborazione con il presidente per assicurare l'istruttoria degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la completezza della relativa documentazione e la correttezza formale dello schema di deliberazione proposto.

Art. 9***Altre presenze alle riunioni***

1. Il Presidente sentito il Comitato può invitare alle riunioni i responsabili di strutture aziendali del Gruppo FS e/o di strutture dell'INPS, o i relativi collaboratori, quando la loro presenza sia necessaria ai fini della trattazione di argomenti di competenza delle rispettive strutture o quando sia comunque ritenuta utile la loro audizione.
2. Il Comitato può invitare a partecipare alle riunioni altri soggetti o consulenti esterni, la cui presenza sia ritenuta utile dal Comitato stesso in relazione agli argomenti da trattare.
3. La presenza alle riunioni delle persone invitate ai fini della trattazione di determinati argomenti è limitata al tempo occorrente per l'esame degli argomenti stessi, anche ai fini del rispetto della normativa posta a tutela della riservatezza.
4. Alle riunioni del Comitato può, altresì, presenziare il capo dell'Ufficio di Segreteria degli Organi Collegiali dell'INPS o altro funzionario della struttura individuato dallo stesso Capo Ufficio oltre al personale addetto alle funzioni di segreteria.

Articolo 10
Incompatibilità

1. Ai fini dell'incompatibilità si applicano le norme del codice civile; in tal caso, i componenti il Comitato sono tenuti ad allontanarsi dalla sala della riunione durante la trattazione dei singoli argomenti; qualora l'incompatibilità riguardi il componente collegato in audiovideoconferenza viene disposta la disattivazione del collegamento.
2. La situazione di incompatibilità è resa nota dagli interessati con relativa dichiarazione da inserire nel processo verbale della riunione.
3. Il componente che si allontani dalla sala della riunione dopo aver dichiarato di trovarsi in una situazione di incompatibilità rispetto ad un argomento in trattazione, non fa venir meno il numero legale previsto per la validità della riunione finché la trattazione dell'argomento stesso non sia esaurita.
4. Anche il segretario e le eventuali altre persone invitate a presenziare alla riunione debbono allontanarsi dalla sala qualora vengano a trovarsi nelle situazioni indicate nel precedente comma 1.

TITOLO II DELLA CONVOCAZIONE

Articolo 11 *Sede delle riunioni*

1. Il Comitato viene convocato presso la sede centrale dell'INPS, in via Ciro il Grande n. 21, Roma, salvo casi eccezionali adeguatamente ed esplicitamente motivati.
2. I componenti - ad eccezione del presidente - che si trovino in località diversa da quella di cui al comma 1, possono intervenire in collegamento di audiovideoconferenza.

Articolo 12 *Frequenza delle riunioni e oneri di funzionamento*

1. Le riunioni del Comitato sono convocate secondo una frequenza che tenga conto anche dei criteri della razionalità e della economicità di spesa secondo quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta il 25 giugno 2010 tra INPS e il Gruppo Ferrovie dello Stato.
2. I componenti del Comitato Amministratore non hanno diritto ad alcun compenso né ad alcun rimborso spese per la partecipazione alle riunioni ed ai lavori del medesimo.

Articolo 13 *Avviso di convocazione*

1. La convocazione dei componenti il Comitato deve avvenire con comunicazione formale.
2. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso non meno di cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza, l'avviso va spedito non meno di tre giorni prima della riunione medesima.
3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione del giorno e dell'ora fissati per la riunione, va inviato all'indirizzo comunicato dagli interessati unitamente all'ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare.
4. L'avviso di convocazione della riunione va inviato in via telematica. Qualora ciò non si renda possibile per particolari ed occasionali motivi, può essere inviato a mezzo di raccomandata postale o a mano con avviso di ricevimento, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo fax o telegramma indicando sommariamente gli argomenti da trattare.

Articolo 14 *Invio della documentazione*

1. La documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere trasmessa, secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 13, ai componenti il Comitato prima della riunione e, di regola, unitamente all'avviso di convocazione.

2. La documentazione che per particolari motivi non sia stato possibile inviare preventivamente e quella relativa agli argomenti aggiunti di cui al successivo articolo 18, va distribuita all'inizio della riunione e, via fax o posta elettronica, per i componenti collegati in audiovideoconferenza.
3. Qualora debba essere trattato un argomento di particolare riservatezza, il presidente può disporre la distribuzione della relativa documentazione nel corso della riunione, nonché il ritiro della stessa al termine della discussione; in tal caso, i componenti collegati in audiovideoconferenza assicurano la distruzione della documentazione.
4. In caso di urgenza e in via del tutto eccezionale, il Comitato può consentire, su proposta del presidente o di uno dei consiglieri, che su una determinata questione venga riferito verbalmente.

**TITOLO III
DELLA RIUNIONE****Articolo 15
*Validità della riunione***

1. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato.
2. Se all'ora prefissata del giorno per il quale è stata convocata la riunione non sia presente la maggioranza dei componenti, accertata anche con riferimento a coloro che sono collegati in audiovideoconferenza, il presidente, trascorsi trenta minuti, dichiara deserta la riunione stessa rinviando gli argomenti iscritti nel relativo ordine del giorno ad altra riunione, inserendo tali argomenti, ove possibile, nell'ordine del giorno della prima riunione utile.
3. Qualora il componente collegato in audiovideoconferenza abbia necessità di allontanarsi dalla postazione informatica deve darne preventiva comunicazione al Presidente, ai fini della disattivazione del collegamento e dell'eventuale riattivazione.
4. Nel caso in cui le riunioni del Comitato vadano deserte per più di tre volte consecutive o, comunque, per più di cinque volte nel corso dell'anno solare, anche non consecutive, il Presidente del Comitato, o chi per lui, trasmette apposita informativa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per conoscenza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'eventuale sostituzione di tutti o parte dei componenti il Comitato medesimo.

TITOLO IV DELLA DISCUSSIONE

Articolo 16 *Interventi e interpellanze*

1. Chi intenda prendere la parola deve preventivamente farne richiesta al presidente, il quale stabilisce il turno degli interventi nella discussione in base all'ordine delle richieste.
2. La mozione d'ordine ha comunque diritto di precedenza e può essere illustrata dal presentatore al termine dell'intervento in corso.
3. Di norma, ciascun intervento non può superare la durata di dieci minuti. In occasione della discussione di argomenti di particolare complessità, il presidente può stabilire un maggior limite di durata degli interventi.
4. All'inizio o alla fine della riunione ciascun componente può rivolgere interpellanze al presidente su argomenti di interesse del Comitato. Il presidente fornisce le risposte nella medesima riunione ovvero, qualora ritenga necessario sentire le strutture competenti, in una delle riunioni successive e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di presentazione dell'interpellanza.

Articolo 17 *Argomenti all'ordine del giorno*

1. Il presidente può proporre, all'inizio della riunione e precisandone i motivi, lo stralcio dall'ordine del giorno di uno o più argomenti. La proposta di stralcio è accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Su richiesta del presidente, avanzata di sua iniziativa o su proposta di uno o più componenti, il Comitato può decidere, a maggioranza dei presenti, l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Ove necessario, il presidente può chiedere, anche su proposta di uno o più componenti, che le strutture competenti forniscano al comitato chiarimenti ed informative ulteriori sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 18 *Argomenti aggiunti*

1. Non si può discutere né deliberare su questioni che non siano state preventivamente iscritte all'ordine del giorno della riunione.
2. In caso di urgenza e qualora siano presenti tutti i componenti, è tuttavia ammesso discutere e deliberare su argomenti, diversi da quelli di cui al successivo comma 4, che all'inizio della riunione siano stati aggiunti all'ordine del giorno su proposta del presidente, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più componenti, accolta all'unanimità dei componenti il collegio.
3. In casi eccezionali ed al fine di evitare effetti pregiudizievoli derivanti da una mancata decisione è altresì ammesso discutere e deliberare, qualora siano presenti i tre quarti dei componenti, su argomenti che all'inizio della riunione siano stati aggiunti all'ordine del giorno su motivata proposta del presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei componenti, a condizione

che la proposta stessa venga accolta a maggioranza dei presenti.

4. Sugli argomenti aggiunti che siano oggetto di relazione informativa, non si può comunque deliberare nella riunione in cui gli argomenti stessi vengano inseriti all'ordine del giorno. L'apertura della discussione su tali argomenti nella medesima o in una successiva riunione è stabilita dal Comitato a maggioranza dei presenti.